

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 giugno 2025


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| REGIONE LOMBARDIA | | LEGGE REGIONALE 6 novembre 2024, n. 45. | |
| LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 22. | | Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005. (24R00400) | |
| Legge di stabilità 2025-2027. (25R00014) . . . | <i>Pag.</i> 1 | | <i>Pag.</i> 14 |
| LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 23. | | REGIONE ABRUZZO | |
| Bilancio di previsione 2025-2027. (25R00015) . . . | <i>Pag.</i> 6 | LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2024, n. 24. | |
| REGIONE TOSCANA | | Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria. (24R00422) | |
| LEGGE REGIONALE 5 novembre 2024, n. 44. | | <i>Pag.</i> 15 | |
| Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010. (24R00399) | | LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 25. | |
| | <i>Pag.</i> 9 | Disposizioni finanziarie di carattere urgente. (25R00027) | |
| | | <i>Pag.</i> 26 | |





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 22.

Legge di stabilità 2025-2027.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 53 del 30 dicembre 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali.*

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 126/2014).

2. Sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera *c*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate nell'allegata tabella C, ai sensi della lettera *d*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 126/2014).

4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

Art. 2.*Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa*

1. È confermato per il 2027 il contributo pari a euro 6.000.000,00 da parte di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022). Le relative risorse, da destinarsi a politiche ambientali, sono introitate al titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e allocate in spesa alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 6 «Valorizzazione delle risorse idriche» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per esercizi successivi al 2027 il contributo è rideeterminato con legge annuale di approvazione del bilancio.

2. Per l'anno 2025 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia Ambiente previsto al comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla «Fondazione Lombardia per l'ambiente») quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Alla Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione Lombardia, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027. A tal fine per gli anni dal 2025 al 2027 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 annui alla missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - titolo 1 «Spese correnti», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo pe-



riodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

4. All'art. 4, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali) l'accantonamento autorizzato alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri Fondi» - titolo 1 «Spese correnti» in euro 19.698.443,00 annui dal 2020 al 2026 è ridotto di euro 5.000.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026.

5. Per il prolungamento della linea metropolitana 5 da Milano a Monza è autorizzato il finanziamento, per gli anni dal 2027 al 2033, di una quota pari a euro 251.247.580,00 come di seguito ripartita: euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033. A tal fine è autorizzata alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale» - titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale la spesa di euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033, cui si fa fronte con la corrispondente entrata del titolo 6 «Accensione Prestiti» - Tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine» del bilancio regionale.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate, negli esercizi dal 2021 al 2023, per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse relative alla remunerazione delle funzioni non tariffabili «Anziani in acuzie», «Complessità di gestione del File F» e «Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario», per una spesa complessiva fino al massimo di euro 340.000.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di quindici anni. A tal fine è autorizzata alla missione 13 «Tutela della salute», programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi, la spesa annua di euro 22.600.000,00 dal 2025 al 2038 e di euro 23.490.999,00 nel 2039.

7. In coerenza con quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) per ciascun anno del triennio 2025-2027 è autorizzata, a valere sulle risorse della missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, a favore delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico la spesa complessiva di euro 4.500.000,00 finalizzata a potenziare la capacità di completare il trasferimento tecnologico quale patrimonio del servizio sanitario regionale, avvalendosi della Fondazione per l'Innovazione e il trasferimento tecnologico (FITT), di cui i predetti IRCCS sono membri. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato

di cui all'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

8. All'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026»;

b) al comma 19 dopo le parole «al 2026» sono aggiunte le seguenti: «ed euro 4.400.000,00 per il 2027».


9. Il contributo per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, previsto in euro 300.000,00 alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 5 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» - titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano), è rideterminato per ciascun anno del triennio 2025-2027 in euro 400.000,00. Per gli esercizi successivi al 2027 il contributo di gestione del Parco Agricolo Sud Milano è determinato con legge di approvazione annuale del bilancio.

10. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023), così come modificato dall'art. 2, comma 3 e comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025) è sostituito dal seguente:

«7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 9.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 14.300.000,00 per l'esercizio 2026, di euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2027, di euro 42.300.000,00 per l'esercizio 2028, di euro 40.500.000,00 per l'esercizio 2029 e di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2030 per il rinnovo del parco autobus da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture e per la digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse ai soggetti competenti.»

11. Alla spesa di cui al comma 10 si provvede con le risorse della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione del bilancio 2025-2027 e successivi, la cui copertura finanziaria è garantita con le corrispondenti entrate del titolo 6 «Accensione Prestiti» - Tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e successivi.

12. L'importo dell'anticipazione finanziaria concessa, al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, ai sensi dell'art. 4, commi 19-21, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I



provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), alle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), previsto nel limite massimo di euro 20.000.000,00, è rideterminato in euro 40.000.000,00.

13. Le somme relative al finanziamento di cui al comma 12 sono allocate in spesa alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali» - titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e, quando restituite dalle società regionali entro un anno dalla concessione, introitate al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti di breve termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.

14. Al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2025 la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un'anticipazione di cassa a favore delle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della legge regionale n. 30/2006, fino al limite massimo di euro 40.000.000,00, necessaria nell'ambito dell'attività di acquisizione di beni e servizi funzionali alla gestione sanitaria, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio 2025-2027. Le somme restituite da Aria S.p.a. entro un anno dalla concessione sono introitate al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti di breve termine» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.

15. Al fine di garantire l'ulteriore finanziamento degli investimenti pubblici è autorizzata la spesa di euro 10.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 allocata al «Fondo per interventi strutturali di politica economica regionale» di cui alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 25, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

16. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, per gli anni 2025-2027 è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

17. Alle spese pluriennali autorizzate dai commi 5, 6 e 7 per gli esercizi successivi al 2027, si provvede rispettivamente per i commi 5 e 7 con la corrispondente entrata del titolo 6 «Accensione Prestiti» - Tipologia 300 «Ac-

censione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» del bilancio regionale e per il comma 6 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni di spesa a sostegno degli investimenti pubblici

1. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - titolo 2 «Spese in conto capitale», la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 250.000,00 a favore dei comuni lombardi per la realizzazione di una biblioteca e centro di aggregazione culturale.

2. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero», - titolo 2 «Spese in conto capitale», la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 50.000,00 a favore dei comuni lombardi a sostegno delle politiche giovanili legate allo sport e al tempo libero.


3. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del suolo e dell'ambiente», programma 3 «Rifiuti» - titolo 2 «Spese in conto capitale», la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 50.000,00 a favore dei comuni lombardi per finanziare maggiori fondi per la rimozione dell'amianto.

4. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per l'anno 2025 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 2 «Trasporto pubblico locale» - titolo 2 «Spese in conto capitale», la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 100.000,00 a favore dei comuni lombardi per l'ammodernamento delle infrastrutture per il TPL, con particolare riguardo all'incentivazione dell'intermodalità, della messa in sicurezza dei parcheggi ciclabili, la promozione della mobilità dolce, la promozione di infrastrutture a supporto della mobilità elettrica.

5. Per il sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia è autorizzata per ciascun anno del biennio 2025-2026 alla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 1 «Urbanistica e assetto del territorio» - titolo 2 «Spese in conto capitale», la spesa per un contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 250.000,00 a favore dei comuni lombardi per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

6. La Giunta regionale definisce con proprio atto criteri e termini per l'erogazione delle risorse di cui ai commi da 1 a 5.

7. Al contributo di cui ai commi da 1 a 5 non si applica il limite percentuale di cui all'art. 28-sexies, comma 2, della legge regionale n. 34/1978.



8. Le spese autorizzate ai commi da 1 a 5 sono incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ad esse è assicurata per gli anni 2025 e 2026 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

Art. 4.

Riconoscimento debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio riferiti all'acquisizione di servizi svolti senza preventivo impegno di spesa:

a) per servizi di natura legale per la promozione di azioni in sede giudiziale e stragiudiziale in relazione all'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7995 del 19 settembre 2008 per il valore complessivo di euro 37.454,94;

b) per servizi di natura legale per attività svolte avanti alla Corte di appello di Milano e per il ricorso per Cassazione in relazione all'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. X/5306 del 20 giugno 2016 per il valore complessivo di euro 12.105,73;

c) per il valore complessivo di euro 48.719,56 dovuto per la realizzazione del progetto «Settimana europea della salute e sicurezza 2024» a favore rispettivamente della RTI INRETE S.r.l. per euro 20.949,41, di AB COMUNICAZIONI S.r.l. per euro 20.462,22 e di ESCLUSIVA S.r.l. per euro 7.307,93.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), quantificati in complessivi euro di euro 49.560,67 per l'esercizio finanziario 2025 si fa fronte, rispettivamente, con le risorse allocate con la legge di bilancio 2025-2027 alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 11 «Altri servizi generali» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 48.719,56 per l'esercizio finanziario 2025 si fa fronte con le risorse allocate con la legge di bilancio 2025-2027 alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025-2027, incluse nella tabella allegata alla precedente legge e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo

n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

Art. 5.

Modifiche agli articoli 61 e 63 della legge regionale n. 10/2003

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 61 è sostituito dai seguenti:

«2. Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);

b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali).


2-bis. In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.»;

b) il comma 1-bis dell'art. 63 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 60 è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, come previsto dall'art. 3, comma 23, della legge n. 549/1995.»;

c) dopo il comma 1-bis dell'art. 63 sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, e comunque fino all'entrata in vigore di una normativa statale di settore specificamente riferita agli interventi per il diritto allo studio delle università telematiche di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte delle medesime università sono corrisposti alla regione e da questa utilizzati per l'avvio, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, di una sperimentazione di durata triennale fino all'anno accademico 2027/2028 consistente nell'erogazione di misure di sostegno economico a domanda individuale attribuite a concorso a favore dei



relativi studenti inerenti alle fattispecie di cui all'art. 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 68/2012, al fine di promuovere l'accesso e la frequenza al sistema universitario telematico e il conseguimento del pieno successo formativo entro la durata legale del corso.

1-quater. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti e con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio), definisce annualmente in relazione alla disposizione di cui al comma *1-ter*:

- a)* i criteri per la determinazione delle risorse finanziarie da destinare alla sperimentazione;
- b)* i requisiti di condizione economica e di merito per l'accesso alle prestazioni;
- c)* l'entità della prestazione da riconoscere agli studenti.».

Art. 6.

Introduzione dell'art. 11-bis e modifiche agli articoli 44 e 96 della legge regionale n. 10/2003

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Principio del contraddittorio*). —

1. In coerenza con quanto disposto dall'art. 6-bis della legge n. 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio finalizzato a consentire la possibilità di presentare, entro sessanta giorni, controdeduzioni o, a richiesta, di accedere o estrarre copia degli atti che compongono il fascicolo che ha determinato la predisposizione dello schema di atto preventivamente trasmesso al contribuente.

2. L'atto definitivo, adottato all'esito del contraddittorio tenendo conto delle osservazioni del contribuente e debitamente motivato rispetto a quelle non prese in considerazione, non può essere notificato prima del termine di cui al comma 1. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo o se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, non sussiste il diritto al contraddittorio:

- a)* per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi con riferimento esclusivo alle violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della regione e di seguito elencati:

1. i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate - Riscossione o dal concessionario della riscossione di cui all'art. 20, ai fini del recupero delle somme loro affidate;

2. gli atti di intimazione emessi in relazione ai tributi gestiti direttamente dalla regione di cui all'art. 1, comma 3, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 91;

3. gli atti di accertamento e le ingiunzioni di cui all'art. 90, per omesso, insufficiente o tardivo versamento e di irrogazione delle relative sanzioni per i tributi indicati all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *g)*;

b) per gli atti di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione emessi con riferimento esclusivo al tributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *e)*;

c) per gli atti di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'art. 55;

d) per gli atti impositivi per i quali sussistano condizioni di fondato pericolo per la riscossione.»;

b) al comma 19-bis 2 dell'art. 44 le parole «nell'anno 2023 e nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025» e l'ultimo periodo è soppresso;


c) al comma 2 dell'art. 96 le parole «15,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30,00 euro»;

d) al comma 6 dell'art. 96 le parole «o rimborsabile», ovunque ricorrano, sono soppresse.

2. Dall'attuazione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. Dall'attuazione delle modifiche introdotte all'art. 44, comma 19-bis 2, della legge regionale n. 10/2003, disposte al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo si stimano maggiori entrate per euro 1.900.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 da introitarsi al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» - Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

4. Le modifiche introdotte all'art. 96, commi 2 e 6, della legge regionale n. 10/2003, disposte al comma 1, lettere *c)* e *d)*, del presente articolo comportano minori spese stimate in euro 230.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2025-2027 alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 4 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato



ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2025-2027».

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999

1. All'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-*bis* le parole «A decorrere dall'anno 2022» sono soppresse e le parole «, di norma entro il mese di gennaio,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui allo stesso comma 4-*bis*, la quota annuale non è corrisposta.».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali) l'allegato B è sostituito dall'allegato «ALLEGATO C art. 12, comma 1» (Allegato 1 alla presente legge).

2. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2024 l'allegato C è sostituito dall'allegato «ALLEGATO B, art. 12, comma 2» (Allegato 2 alla presente legge).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2024

FONTANA

(*Omissis*).

25R00014

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 23.

Bilancio di previsione 2025-2027.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Supplemento n. 53 del 31 dicembre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2025-2027

1. Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 43.049.979.373,24 e di cassa per euro 72.018.442.600,13 e autorizzate spese di competenza per euro 43.049.979.373,24 e di cassa per euro 63.518.442.600,13 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 35.564.005.065,92 e autorizzate spese di competenza per euro 35.564.005.065,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2027 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 34.505.960.799,56 e autorizzate spese di competenza per euro 34.505.960.799,56 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. In applicazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento



contabile regionale (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 19/2012, art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 23/2013 e art. 1, comma 3, della legge regionale n. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);

m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 13);

n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);

p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);

q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);

r) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012 (allegato 18).

5. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato per l'anno 2025 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze


di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2024, determinato in euro 2.700.000.000,00 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2025, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024.

6. Per il finanziamento degli investimenti è autorizzato nel triennio 2025-2027 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 1 481 863 136,96 nel 2025, euro 1 057 211 512,69 nel 2026 ed euro 670 300 500,83 nel 2027 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo n. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2004»), come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51 645 689,91» ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

8. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri indebitamenti già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).

9. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della missione 50 «Debito Pubblico», programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» - titolo 1 «Spese correnti», per quanto riguarda la quota interessi, e al programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» - titolo 4 «Rimborso prestiti», per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi



A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complesse operazioni di equilibrio del bilancio.

10. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata a contrarre, in alternativa al mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 7.

12. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

13. All'onere valutato rispettivamente in euro 25.139,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziata alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» - titolo 1 «Spese correnti»

14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

15. In relazione a quanto disposto dall'art. 69, commi 9-11, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2025 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata ed alla missione 60 «Anticipazioni finanziarie», programma 1 in spesa.

16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regiona-

le stanziati alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 «Anticipazioni finanziarie», programma 1.

17. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio sociosanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2025 di euro 22.311.749.422,00 stanziati alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2010»), nonché dall'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;


dall'art. 1, commi 258, 259 e 260, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

dall'art. 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

dall'art. 1, comma 788, della legge n.197/2022, che conferma sino all'esercizio 2026, o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68/2011, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'I.V.A. come disciplinati dal citato decreto legislativo n. 56/2000;

dall'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2025, alla competenza regionale Qualora nel corso dell'anno 2025 tali attività siano trasfe-



rite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

19. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 17 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sociosanitario regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2024

FONTANA

(Omissis).

25R00015

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2024, n. 44.

Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 dell'8 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR «PNC», nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, modificato dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023, stabilisce che le valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, siano ricomprese in un procedimento unico, che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica energetica (AUE), prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

2. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 stabilisce, altresì, che solo nei casi in cui gli interventi richiesti siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006 «...il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le



procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti»;

3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l'AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l'AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023, si stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale, provvedimenti che scaturiscono da «procedure di valutazione ambientale»;

5. L'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, novellato dal d.l. n. 13/2023 convertito dalla l. n. 41/2023, non disciplina in dettaglio lo svolgimento del procedimento unico e, soprattutto, non precisa le modalità procedurali a cui si debba far riferimento per la valutazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;

6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 13/2023 convertito dalla l. n. 41/2023, compreso quanto disposto in ordine al termine massimo di durata del procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, è necessario stabilire l'articolazione dell'*iter* procedurale per il rilascio dell'AUE, prendendo a riferimento, per l'espletamento della VIA regionale, la disciplina della VIA statale contenuta negli articoli 23, 24, 25 del d.lgs. n. 152/2006, per il raccordo con il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;

7. È altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

8. Per le procedure di VIA di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, ai fini del raccordo con il procedimento di rilascio dell'AUE, è necessario prevedere la sospensione del procedimento stesso fino al completamento di dette procedure di valutazione ambientale;

9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;

10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, è importante considerare che essa costituisce un «*unicum*» nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell'AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l'acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall'altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l'impianto che le connesse infrastrutture di rete;


11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, «...al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,» demandano alle regioni «...l'individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo n. 22 del 2010 nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003»;

12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 per le grandi derivazioni idroelettriche, occorre operare un raccordo tra le diverse procedure che afferiscono a questa tipologia di impianti, prevedendo che la verifica di assoggettabilità alla VIA, sia delle opere di derivazione, sia dell'impianto che delle opere connesse, si svolga nell'ambito di un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE, mentre il successivo *iter* per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure di AUE e di VIA, seguano il procedimento coordinato disciplinato dalla presente legge in attuazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, come risulta a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023;

13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal d.lgs. n. 22/2010;

14. È necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza iniziale, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l'archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;

15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

RACCORDO TRA LE PROCEDURE DI VIA E DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. MODIFICHE ALLA L.R. N. 39/2005 E ALLA L.R. N. 10/2010

Art. 1.

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le parole: «Fermo restando quanto disposto agli» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale di riferimento e dagli» e, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, compresi gli impianti di produzione di biometano,».

2. Il comma 4 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, è inserito il seguente:

«4-bis. Trascorsi i quindici giorni di cui al comma 4 senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, è inserito il seguente:

«4-ter. In caso di dichiarata improcedibilità, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare documentazione a completamento della istanza entro trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilità. Trascorso tale termine senza il suo completamento, l'istanza è archiviata. Qualora l'istanza sia completata nei termini, il relativo procedimento è avviato alla data del suo completamento.».

5. I commi 7 e 8 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005 sono abrogati.

6. Al comma 9 dell'art. 13 della l.r. n. 39/2005, le parole: «dai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4-ter e 6, dagli articoli 13-ter e 13-quater» e le parole: «a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003».

Art. 2.

Impianti geotermici. Modifiche all'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005, le parole: «all'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione di avvio» e le parole: «, comma 4» sono soppresse.

Art. 3.

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Inserimento dell'art. 13-ter nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-bis della l.r. n. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 13-ter (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali). — 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 soggetto ad autorizzazione unica energetica - di seguito «AUE» - e alle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, entrambe di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica, di seguito denominata come «struttura AUE».


2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 48 o dell'art. 50 della l.r. n. 10/2010, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. La struttura AUE verifica la completezza della documentazione avvalendosi della struttura operativa VIA di cui all'art. 47 della l.r. n. 10/2010 per gli aspetti di competenza.

4. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 48 e 73-quinquies della l.r. n. 10/2010.

5. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall'art. 48 e dall'art. 73-quinquies della l.r. n. 10/2010.

6. Qualora la verifica di cui all'art. 48 della l.r. n. 10/2010 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'art. 48 della l.r. n. 10/2010 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la



presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'art. 73-quinquies, comma 1, della l.r. n. 10/2010, con le caratteristiche e le modalità ivi previste.

7. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte delle strutture regionali competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di AUE.

8. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 4.

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Inserimento dell'art. 13-quater nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-ter della l.r. n. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 13-quater (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali). — 1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver già presentato al competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.

2. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.

4. Qualora la verifica di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 si concluda disponendo l'esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell'atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l'adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 si concluda con l'assoggettamento a VIA dell'intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003.

5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito

della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell'effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.

6. Per il rilascio dell'AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.».

Art. 5.

Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA. Inserimento dell'art. 13-quinquies nella l.r. n. 39/2005

1. Dopo l'art. 13-quater della l.r. n. 39/2005, è inserito il seguente:

«Art. 13-quinquies (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA). — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di impianti di produzione di energia idroelettrica, ferma restando l'acquisizione della concessione di derivazione d'acqua ai fini energetici quale presupposto per il rilascio dell'AUE, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, si svolge in relazione al complesso delle opere funzionali alla derivazione, all'impianto e alle connesse infrastrutture, con un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE.

2. Successivamente all'espletamento delle procedure in materia di concorrenza e della verifica di assoggettabilità, le fasi procedurali per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure per il rilascio dell'AUE e della VIA, ove disposta, seguono il procedimento coordinato previsto dalla presente legge.


3. Alle grandi derivazioni idroelettriche si applicano la disciplina e le procedure di assegnazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.)».

Art. 6.

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Inserimento dell'art. 73-quinquies nella l.r. n. 10/2010

1. Dopo l'art. 73-quater della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:

«Art. 73-quinquies (Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA). — 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica pro-



dotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) soggetto ad autorizzazione unica - di seguito «AUE» - e a procedimento di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente.

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. La struttura operativa di cui all'art. 47 - di seguito «struttura operativa VIA» - ai fini del rilascio del provvedimento di VIA:

a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;

b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla parte seconda, titolo III, del d.lgs. n. 152/2006 e dal titolo III della l.r. n. 10/2010;

c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 46.

6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a venti giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. Su richiesta motivata del proponente, la struttura operativa VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni oppure a centoventi giorni, nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, si procede in conformità all'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA provvede a pubblicarla tempestivamente sul sito istituzionale della Regione e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata dimezzata rispetto alla prima, pari a quindici giorni. Contestualmente ne comunica il deposito a tutti i soggetti di cui all'art. 46. Entro i dieci giorni successivi alle fasi di consultazione, il proponente ha facoltà di presentare alla struttura operativa VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi tecnici istruttori.

8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. n. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, in conformità all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.»

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l'archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi degli articoli 13, 13-ter, 13-*quater* e 13-*quinquies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e dell'art. 73-*quinquies* della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»).

Art. 8.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*)

24R00399

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2024, n. 45.

Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 13 novembre 2024 - n. 60*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 52 dello statuto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021, e, in particolare, l'art. 59;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 - 2021 stabilisce che ciascun ente del comparto «ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclu-

si quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente»;

2. L'Avvocatura regionale predispone e cura un elenco di professionisti avvocati cui la persona interessata dal procedimento può rivolgersi per la difesa;

3. Al fine di contemperare le esigenze di conoscibilità di tale elenco e la tutela dei dati dei professionisti che in esso sono riportati, è necessario fornire una base giuridica alla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Regione, con modalità tecniche che saranno stabilite dall'Avvocato generale;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

1. Alla lettera *d*), del comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), dopo la parola: «amministratori e» sono inserite le seguenti: «, in attuazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, dei».

2. Dopo la lettera *d*), del comma 3, dell'art. 3, della legge regionale n. 63/2005 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Con provvedimento dell'Avvocato generale sono stabiliti:

1) le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui alla lettera *d*);

2) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 6 novembre 2024

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2024.

(*Omissis*)

24R00400



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2024, n. 24.

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 49 dell'11 dicembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 11/2 del 26 novembre 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2024, N. 24

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE, SANITARIA, DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TRASPORTI, POLITICHE DELLA MONTAGNA, CULTURA, DI NATURA ISTITUZIONALE, ORDINAMENTALE E FINANZIARIA.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE E SANITARIA

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 96/1996

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento in capo ai componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34 si tiene conto degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando.»;

b) all'art. 14-bis, dopo le parole «Forze dell'ordine», ovunque ricorrano nella rubrica e nel testo, sono inserite le seguenti «, Polizia locale, Forze armate e Vigili del fuoco»;

c) alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34 dopo le parole «abbia riportato condanne penali passate in giudicato» sono inserite le seguenti: «a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.».

Art. 2.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale n. 2/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un apposito regolamento attuativo per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minorenni che definisce:

a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale per minorenni e del successivo accreditamento, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

b) le competenze e le funzioni degli enti preposti, ivi incluse le attività di vigilanza, e le modalità procedurali per le richieste ed il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;

c) l'istituzione dell'anagrafe regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni autorizzati ed accreditati.

2-ter. Le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni soggette ad autorizzazione al funzionamento sono individuate nel regolamento di cui al comma 2-bis. Gli standard strutturali, organizzativi, la dotazione delle risorse umane per l'autorizzazione al funzionamento ed i requisiti integrativi per l'accreditamento sono individuati nel relativo manuale tecnico-operativo approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio non vincolante della commissione consiliare competente.

2-quater. Il regolamento di cui al comma 2-bis ha ad oggetto le seguenti attività:

a) apertura di struttura residenziale e semiresidenziale per minorenni e famiglie di nuova istituzione;

b) trasferimento in altra sede di struttura residenziale e semi-residenziale per minorenni e famiglie già operante;

c) ampliamento, riduzione, trasformazione e volturazione della tipologia di servizio erogato da struttura residenziale e semi-residenziale per minorenni già operante.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2012

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, residenti nella Regione Abruzzo, di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali. Dai 67 anni d'età gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente a persone con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità.».



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 44/2013

1. Alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Composizione e modalità di nomina*). — 1. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale, ha durata pari a quella della legislatura regionale e decade con l'insediamento del rinnovato Osservatorio, che deve essere ricostituito entro centottanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Osservatorio, il precedente resta in carica in regime di proroga e i suoi poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato che svolge le funzioni di presidente;

b) il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

c) il Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane (UPI) Abruzzo;

e) sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis;

f) un membro in rappresentanza del Forum terzo settore - Abruzzo dallo stesso indicato;

g) un membro nominato congiuntamente dalle ASL.

3. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

4. Qualora il Consiglio regionale non provveda alla nomina dell'Osservatorio entro il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio provvede in via sostitutiva.

5. Il potere di nomina di cui al comma 1 è delegabile al Presidente del Consiglio regionale con decisione unanime da parte della Conferenza dei capigruppo.;

b) dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (*Requisiti delle associazioni rappresentative*). —

1. Per il riconoscimento della rappresentatività sul territorio regionale, le associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

a) espressa previsione nello statuto dell'associazione dello svolgimento di attività di tutela, sostegno e rappresentanza delle persone con disabilità, nonché di promozione dei relativi diritti;

b) iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Costituiscono requisiti preferenziali, secondo l'ordine di preferenza di seguito indicato:

a) capillare diffusione sul territorio regionale con la presenza delle proprie sedi;

b) numero di anni di costituzione dell'associazione;

c) numero di persone fisiche associate.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, prima del rinnovo dell'Osservatorio e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, può stabilire requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 e/o specificazioni degli stessi, informando in tempo utile la struttura del Consiglio regionale competente.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla struttura competente del Consiglio regionale, con le modalità di cui all'art. 4-quater.

Art. 4-ter (*Struttura di supporto per la nomina*). — 1. La struttura del Consiglio regionale a supporto dell'organo competente per la nomina di cui alla presente legge, di seguito "struttura competente":

a) adotta l'avviso di cui all'art. 4-quater ai fini della nomina;

b) raccoglie le manifestazioni d'interesse di cui all'art. 4-quater delle associazioni rappresentative a livello regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera e);

c) verifica la completezza della documentazione prevista dall'avviso.

Art. 4-quater (*Avvio del procedimento e modalità di individuazione delle associazioni rappresentative e dei loro rappresentanti*). — 1. Al fine di individuare le associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), la struttura competente adotta un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse.

2. L'avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale; stabilisce termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e reca in allegato il modello da utilizzare per i predetti fini. Lo stesso è trasmesso anche al servizio competente della Giunta regionale ai fini della sua diffusione alle associazioni iscritte al RUNTS.

3. Le associazioni che intendono proporre la propria manifestazione d'interesse trasmettono, entro i termini e con le modalità previsti dall'avviso, alla struttura competente, il modello di manifestazione di interesse, allegato all'avviso.

4. La struttura competente procede all'esame dell'ammissibilità delle manifestazioni d'interesse, verificando la presenza dei requisiti essenziali. Successivamente individua le associazioni rappresentative a livello regionale secondo l'ordine derivante dalla verifica dei requisiti preferenziali, in numero massimo pari a sette.

5. La struttura competente procede a richiedere alle associazioni di cui al comma 4 i nominativi dei rappresentanti dalle stesse designati quali membri in seno all'Osservatorio.

6. Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute ai sensi del comma 3 siano in numero inferiore a sette, la struttura competente provvede a richiedere alle associazioni di cui al comma 4 un numero di designazioni in misura proporzionale ai maggiori requisiti preferenziali posseduti, fino al raggiungimento di numero sette nominativi.

7. Ai fini dell'acquisizione dei nominativi dei componenti chiamati a far parte dell'Osservatorio ai sensi delle lettere a), b), c), d), f), g) del comma 2 dell'art. 4, contestualmente all'adozione dell'avviso di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale comunica agli enti interessati l'avvio del procedimento finalizzato alla nomina dell'Osservatorio.

8. All'esito della procedura la struttura competente trasmette i nominativi individuati ai sensi del presente articolo al Consiglio regionale per il seguito di competenza ai fini dell'adozione della deliberazione di nomina dei componenti designati e di costituzione dell'Osservatorio.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2022

1. Alla legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi) sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «, singoli o» sono soppresse;

b) agli articoli 4, 5 e 6 la parola «comuni», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «ambiti distrettuali sociali».

Art. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1989

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo) si intende nel senso che il servizio farmaceutico nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti è assicurato a turno da una delle farmacie urbane con facoltà per tutte le altre di rimanere aperte su base volontaria, nel rispetto della normativa nazionale vigente.



Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 32/2007

1. All'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «tra la struttura accreditata, la ASL di appartenenza e la Regione Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «con la struttura accreditata»;

b) alla lettera b) del comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce studio medico anche la struttura in cui più professionisti, non associati tra loro, espletano in maniera totalmente indipendente la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, condividendo spazi non strettamente correlati all'erogazione delle prestazioni sanitarie nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. La disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis non trova applicazione per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Giunta regionale disciplina l'erogazione di prestazioni chirurgiche ambulatoriali in regime di ricovero diurno definendone i requisiti di autorizzazione e di accreditamento.».

3. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo la parola «postacuti» sono aggiunte le seguenti parole: «, come verificate dal Dipartimento di prevenzione ai sensi del comma 1»;

b) alla lettera e) dopo la parola «specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «, come verificata dal Dipartimento di prevenzione ai sensi del comma 1».

4. All'art. 5 della legge regionale n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente vigila e controlla il possesso dei requisiti minimi organizzativi di cui all'art. 2, comma 4, sulla base di un programma annuale di verifica, a tutela della sicurezza delle cure erogate.

2. L'attività di vigilanza di cui al presente articolo è condotta dal Dipartimento di prevenzione della ASL anche su segnalazione del comune e/o del Dipartimento regionale competente; medesima segnalazione può pervenire dagli ordini professionali per gli studi e le strutture di cui all'art. 2, comma 1-bis.

3. Il Dipartimento di prevenzione, entro trenta giorni dalla conclusione delle verifiche, ne comunica gli esiti alla struttura interessata e al comune e, nelle ipotesi di cui al comma 2, al Dipartimento regionale competente.»;

b) i commi 4 e 9-bis sono abrogati.

5. All'art. 5-ter, comma 3, della legge regionale n. 32/2007 il periodo da «Ai fini del provvedimento di voltura» fino a «oggetto di richiesta di voltura.» è sostituito dal seguente: «Ai fini della voltura dell'autorizzazione, alla richiesta congiunta sono allegati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento presso la struttura dei requisiti di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4 e una autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per la prosecuzione, da parte del cessionario, delle attività sanitarie e socio-sanitarie, in pendenza del procedimento di voltura.».

6. All'art. 6 della legge regionale n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «soggetti pubblici» sono inserite le seguenti: «diversi dalle ASL»;

b) al comma 4-bis la parola «istanti» è soppressa;

c) al comma 6-bis le parole «previa verifica dei requisiti di accreditamento e tenuto conto dell'esito delle verifiche condotte dall'organismo tecnicamente accreditante sul possesso dei requisiti previsti dal manuale di accreditamento» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «A garanzia della continuità delle cure, in pendenza del procedimento di voltura, è consentita al cessionario l'erogazione, senza soluzione di continuità, delle prestazioni in regime di accreditamento.».

7. All'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. I rapporti contrattuali con le strutture private accreditate assicurano il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.».

8. L'art. 12-*quater*, comma 1, della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Per garantire la continuità dei servizi sanitari, nell'interesse prioritario degli utenti, nelle more della revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e di accreditamento per l'adeguamento alla normativa nazionale di settore, le autorizzazioni di cui all'art. 4 e gli accreditamenti di cui all'art. 12 e all'art. 6 sono prorogati.».

9. L'art. 12-*quinquies* della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*quinquies* (Disposizioni a garanzia della continuità delle prestazioni). — 1. In caso di revisione complessiva dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e di programmi di riordino delle reti assistenziali, la Giunta regionale definisce tempi e modalità di adeguamento delle strutture, assicurando la continuità delle prestazioni sanitarie.».

10. La lettera e) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2007 si interpreta nel senso che la capacità ricettiva autorizzata delle strutture eroganti prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è distinta per discipline specialistiche con l'indicazione del numero massimo di prestazioni giornaliere.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 8.

Finalità

1. Le disposizioni di cui al presente capo sono finalizzate a disciplinare misure urgenti per fronteggiare eventuali disfunzioni del sistema sanitario regionale nonché individuare con tempestività strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi finalizzati all'efficientamento dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie nonché della relativa spesa.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2024

1. Alla legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 2 le parole «Dipartimento salute» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento sanità»;

b) dopo l'art. 2 sono inseriti i seguenti:


«Art. 2-bis (Programmi di miglioramento dei servizi sanitari regionali e di razionalizzazione della spesa). — 1. Al fine di migliorare l'erogazione dei servizi sanitari regionali e di razionalizzare le spese sostenute dalle aziende sanitarie sono individuati i seguenti obiettivi fondamentali di sviluppo e qualificazione per il Servizio sanitario regionale:

a) mantenimento dell'equilibrio economico;

b) miglioramento della qualità dell'assistenza;

c) equità, omogeneità, garanzia dell'accesso alle cure;

d) informatizzazione e costruzione delle reti assistenziali;



- e) ammodernamento tecnologico ed edilizio;
- f) reclutamento e formazione continua del personale;
- g) riduzione della mobilità passiva;
- h) riduzione delle liste di attesa.

2. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono adottati, quali strumenti di programmazione e gestione del Sistema sanitario regionale, specifici programmi triennali articolati in piani operativi annuali secondo le seguenti modalità:

a) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adotta linee guida per la redazione dei programmi e dei piani di cui al presente comma;

b) entro i successivi sessanta giorni, le ASL trasmettono al Dipartimento sanità le proposte elaborate secondo le linee guida di cui alla lettera a) e, in caso di non conformità, provvedono alle modifiche richieste entro i successivi quindici giorni;

c) i programmi triennali e i piani operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Consiglio regionale competente in materia, entro i successivi trenta giorni.

Art. 2-ter (Monitoraggio e verifica dei programmi triennali di miglioramento dei servizi sanitari regionali e di razionalizzazione della spesa e dei piani operativi delle ASL). — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 2-bis, il Dipartimento sanità svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) verifica dell'osservanza dei programmi e piani, predisposti dalle aziende sanitarie locali indirizzando, qualora necessario, i direttori generali al rispetto degli obiettivi e delle tempistiche ivi previsti;

b) monitoraggio e controllo nell'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali, da parte delle aziende sanitarie locali, rispetto al perseguimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi stabiliti nonché nelle attività svolte dai direttori generali per l'attuazione e il raggiungimento degli *standard* fissati nella programmazione sanitaria regionale;

c) formulazione alla Giunta regionale di proposte, di progetti normativi e/o amministrativi, nonché adozione di modelli gestionali e strumenti innovativi nel settore sanitario, anche mediante adeguati supporti digitali;

d) supporto specifico alle commissioni consiliari competenti in materia in relazione ai programmi e piani previsti dagli articoli 2 e 2-bis.

Art. 2-quater (Potere sostitutivo). — 1. La mancata adozione da parte del direttore della ASL degli atti necessari all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dagli articoli 2 e 2-bis tale da comportare l'impossibilità per la ASL di conseguire uno o più obiettivi fondamentali di cui rispettivamente agli articoli 2 e 2-bis, comma 1, consente alla Giunta regionale l'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina del direttore del Dipartimento sanità quale commissario *ad acta*, nei termini e nei limiti definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dalla Giunta regionale medesima.

Art. 2-quinquies (Potenziamento del Dipartimento sanità). — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di miglioramento dei servizi sanitari e di razionalizzazione della spesa sanitaria, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2024, 2025 e 2026, destina al Dipartimento sanità una quota non inferiore al 30% dei posti di personale con qualifica non dirigenziale.

2. Nelle more del reclutamento del personale di cui al comma 1, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 2-bis, la dotazione organica del Dipartimento sanità è potenziata attraverso l'assegnazione temporanea di personale dirigenziale e non dirigenziale, nel numero massimo rispettivamente di 4 unità, a tempo indeterminato, proveniente dalle ASL regionali, con esclusivo riferimento a professionalità dotate di particolare esperienza e comprovata capacità. Termini, condizioni e modalità dell'assegnazione temporanea sono disciplinate da apposito accordo tra la Giunta regionale e la ASL di appartenenza, fermo restando il consenso del dipendente interessato. Alla cessazione dell'assegnazione temporanea di cui al presente articolo, al dipendente è attribuita la posizione economica e funzionale posseduta all'atto dell'assegnazione.

3. A tutela dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, per le iniziative di abbattimento delle liste di attesa e di contenimento della mobilità passiva, su richiesta motivata del componente la Giunta e del direttore del Dipartimento preposti, sono attivate le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento sanità con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento.

Art. 10.

Ulteriore modifica alla legge regionale n. 9/2024

1. Dopo l'art. 2-quinquies della legge regionale n. 9/2024 è inserito il seguente:

«Art. 2-sexies (*Indirizzi sulla copertura dei fabbisogni di personale delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo*). — 1. Al fine di assicurare la continuità del Servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria, le aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo sono tenute a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione di personale ad evidenza pubblica già espletate presso tutte le aziende sanitarie locali regionali e presso gli altri enti sanitari della Regione Abruzzo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fino ad esaurimento delle stesse, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.».

Art. 11.

Istituzione Cabina di regia a supporto del SSR

1. È istituita presso il Dipartimento sanità una Cabina di regia che ha durata temporanea connessa alle contingenze e alle situazioni che ne determinano l'istituzione e che, comunque, non può superare la durata della dodicesima legislatura con i seguenti compiti:

a) coordinare il monitoraggio dei dati di analisi relativi al controllo di gestione e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

b) formulare indirizzi e proposte di soluzioni operative in favore delle aziende sanitarie locali;

c) fornire impulso per l'effettiva attuazione delle attività connesse alla Missione 6 del PNRR nelle materie di competenza della Struttura tecnica di missione.

2. La Cabina di regia supporta altresì l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa prevista dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in raccordo con l'Agenzia sanitaria regionale ed in collaborazione con i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

3. La Cabina di regia, coordinata dall'assessore alla sanità, è composta:

a) dal direttore del Dipartimento sanità della Regione Abruzzo, con il ruolo di coordinatore tecnico;

b) dal direttore dell'Agenzia sanitaria regionale;

c) dai direttori generali delle ASL abruzzesi;


d) dal dirigente preposto al servizio di programmazione economico finanziaria del Dipartimento sanità della Regione Abruzzo;

e) dai direttori delle UOC Bilancio e controllo di gestione delle aziende sanitarie locali.

4. Possono partecipare ai lavori della Cabina di regia i presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità.

5. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

6. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



Art. 12.

Cabina di coordinamento degli acquisti

1. È istituita presso la Direzione sanità una Cabina di coordinamento degli acquisti del Sistema sanitario regionale.

2. La Cabina è coordinata dal direttore del Dipartimento sanità della Regione Abruzzo ed è composta:

- a) dal direttore dell'Areacom;
- b) dal dirigente Areacom preposto agli acquisti centralizzati;
- c) dal dirigente della Direzione sanità preposto agli acquisti;
- d) dai dirigenti delle 4 ASL abruzzesi preposti agli acquisti.

3. La Cabina di coordinamento coordina la definizione dei piani di acquisto annuali e pluriennali delle ASL abruzzesi secondo i bisogni delle aziende sanitarie, ferme restando le funzioni di centrale di committenza unica svolte dall'Areacom; la Cabina di coordinamento, inoltre, monitora e controlla le gare uniche delle 4 ASL e si riunisce ogni quindici giorni.

4. Al funzionamento della Cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 13.

Relazione attività svolte

1. Il direttore del Dipartimento sanità riferisce bimestralmente alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità sui risultati raggiunti dalla Cabina di regia di cui all'art. 11 e dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 12 ed in ogni caso prima di ogni riunione del Tavolo di monitoraggio dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze, di cui riporta gli esiti alle commissioni medesime.

Art. 14.

Disposizioni attuative

1. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta, di concerto con l'assessore con delega in materia di sanità, il decreto costitutivo della Cabina di regia. Entro lo stesso termine il direttore del Dipartimento sanità della Regione Abruzzo provvede alla costituzione della Cabina di coordinamento degli acquisti.

2. La Regione Abruzzo, per il tramite delle proprie articolazioni organizzative competenti, si fa carico della logistica e delle dotazioni necessarie per il funzionamento della struttura.

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TRASPORTI E POLITICHE DELLA MONTAGNA

Art. 15.

Sostegno alle imprese del commercio su area pubblica

1. La Regione Abruzzo intende supportare, anche nell'ottica di un accrescimento dell'attrattività turistica e commerciale del territorio e di un rilancio dell'economia urbana, la riqualificazione delle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica, come disciplinato dal Titolo VII della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).

2. Per le finalità di cui al comma 1, parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fi.R.A. S.p.a. sono destinate a supportare gli investimenti e favorire l'ammodernamento delle dotazioni delle imprese operanti nel settore del commercio ambulante attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 2024:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione e/o recupero somme da strumenti finanziari in essere e/o da imprese», assegnato al DPH008, per euro 2.815.515,27;

b) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributi alle imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche - Dipartimento sviluppo economico», assegnato a DPH008, per euro 2.815.515,27.

4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera b), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Il Dipartimento sviluppo economico della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi della società *in house* Fi.R.A. S.p.a., nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Art. 16.

Norme finanziarie per il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi

1. Al fine di garantire il rilancio delle attività produttive delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi, la Regione Abruzzo sostiene e promuove la partecipazione attiva delle predette imprese sui mercati internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo destina le economie regionali libere rinvenienti dalla gestione conclusa dall'accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Abruzzo «Abruzzo 2015» al sostegno delle attività di promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi di ogni filiera e dei distretti industriali abruzzesi, nonché al miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» - Centro di responsabilità DPH008, per euro 1.000.000,00;

b) in aumento parte Entrata: titolo 4, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributi agli investimenti per l'internazionalizzazione» per euro 1.000.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. Il Dipartimento sviluppo economico della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi della società *in house* Fi.R.A. S.p.a., nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023.


Art. 17.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 40/1991

1. All'art. 14 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 40 (Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «per i servizi urbani e comunali,» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «per i servizi interurbani» sono soppresse;



c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di trasporti adotta i provvedimenti conseguenti e tariffari riguardanti il titolo di viaggio di tre giorni, dedicato a studenti e lavoratori, con le seguenti previsioni:

a) il titolo di viaggio è utilizzabile nel corso della settimana di riferimento anche in giorni non consecutivi;

b) il titolo di viaggio ha un costo ridotto rispetto all'abbonamento settimanale di sei giorni, in considerazione della limitazione dell'utilizzo ai soli tre giorni settimanali.».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 124/1998

1. All'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola «motocarozzetta» è aggiunta la parola «velocipede»;

b) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) conducenti di velocipedi.».

2. All'art. 7-bis della legge regionale n. 124/1998, introdotto dalla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«f) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di contratti nazionali del settore taxi e autonoleggio con conducente aventi un'articolazione e una sede nella Regione Abruzzo;»;

b) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«g) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio taxi;»;

c) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«g-bis) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio noleggio con conducente.».

Art. 19.

Integrazione alla legge regionale n. 42/2016

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Monitoraggio). — 1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di pianificazione territoriale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con cadenza triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta al Comitato per la legislazione una relazione che fornisca in particolare informazioni:

a) sull'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) sulla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA;

c) sulla promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale;

d) sulle attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA svolte in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

e) sulla promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

f) sugli elementi di carattere finanziario connessi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 10.

3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla commissione competente.

4. La commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.».

Art. 20.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 32/2021

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna) sono inserite le seguenti:

«b-bis) le informazioni relative alla promozione di intese tra le ASL e i comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici, con particolare riferimento all'ubicazione dei locali per le attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria e al numero e alle tipologie di prestazioni sanitarie rese dagli specialisti, nonché quelle relative all'inserimento dei pediatri di libera scelta negli ambiti di cui all'art. 6;

b-ter) le informazioni in termini numerici e di importi relative ai contributi erogati alle famiglie per il rimborso delle rette scolastiche nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, in cui non siano presenti istituti scolastici statali, per la frequenza della scuola dell'infanzia o primaria, paritaria o privata;».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA ISTITUZIONALE E ORDINAMENTALE

Art. 21.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 40/2010


1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

«4-bis. Su richiesta del consigliere da presentare al servizio competente e nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, l'indennità di cui al comma 1 può essere liquidata alla cessazione di ciascun mandato anche in caso di rielezione del consigliere regionale.».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2019

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'art. 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore



delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole «a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza al servizio competente da parte del Consigliere regionale che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 8»;

2) al comma 2, le parole «a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato, previa presentazione di apposita istanza al servizio competente»;

3) al comma 3, dopo le parole «a quello della fine della legislatura» sono inserite le seguenti: «, previa presentazione di apposita istanza al servizio competente»;

b) all'art. 13, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Nel corso del mandato il consigliere che ha rinunciato ai sensi del comma 1 all'indennità di cui all'art. 6 può effettuare la revoca della rinuncia all'indennità, con istanza espressa da presentare al servizio competente entro e non oltre il termine di trenta mesi dalla sua proclamazione. A tal fine provvede al versamento della quota a suo carico anche mediante un piano di rateizzazione da completare entro la fine del mandato, secondo le modalità definite dal servizio competente.

1-quater. In caso di rielezionamento per un secondo mandato consecutivo a quello nel quale ha esercitato il diritto di rinuncia, il consigliere regionale che ha rinunciato ai sensi del comma 1 all'indennità di cui all'art. 6, può, con istanza espressa da presentare al Servizio competente entro trenta giorni dalla data della sua proclamazione nel secondo mandato, effettuare la revoca della rinuncia all'indennità. A tal fine provvede al versamento della quota a suo carico, anche mediante un piano di rateizzazione da completare entro la fine del mandato, secondo le modalità definite dal servizio competente.»;

c) all'alinea del comma 1 dell'art. 13-bis la parola «complessivo» è sostituita dalle seguenti «a carico del consigliere»;

d) al comma 4 dell'art. 13-bis, dopo le parole «della morte del consigliere» sono inserite le seguenti «previa presentazione di apposita istanza al servizio competente da parte dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 1».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore. A tal fine la revoca alla rinuncia di cui al comma 1-quater dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2019, come introdotto dal comma 1, lettera b), è presentata al Servizio competente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In via eccezionale ed in deroga al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2019, i consiglieri regionali eletti nella X legislatura che non ne abbiano già fatto richiesta, possono richiedere al servizio competente del Consiglio regionale l'applicazione dell'indennità a carattere differito determinata con il metodo di calcolo contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tal fine provvedono al versamento della quota a loro carico secondo le modalità definite dal medesimo servizio.

4. Agli oneri a carico del Consiglio regionale derivanti dall'effettiva applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 9407/10 «Fondo per indennità a carattere differito - Quota consigliere e quota carico ente - Montante contributivo», del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 23.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 9/2011

1. All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «tutte le cariche del Consiglio direttivo sono gratuite» sono soppresse;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9.1 Al Presidente dell'ERSI è riconosciuta, entro il limite previsto per le spese di funzionamento dell'Ente ai sensi del comma 24, una indennità mensile onnicomprensiva pari al quaranta per cento dell'indennità di carica mensile spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti del Consiglio direttivo svolgono l'incarico a titolo gratuito.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla carica di Presidente dell'ERSI in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi di quanto stabilito dal comma 24 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2011.

Art. 24.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 32/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge n. 56/2014) dopo le parole «legge n. 56/2014» sono inserite le seguenti «nonché delle funzioni inerenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali espropri di cui all'art. 15, commi 2, 8 e 9 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)».

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 a ciascuna provincia è assegnato, con decorrenza dall'esercizio 2025, un contributo annuo pari ad euro 15.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati complessivamente in euro 60.000,00 annui, si provvede con le risorse appostate nell'ambito della Missione 18, Programma 01, Titolo 1, cap. di Spesa 11540 del bilancio regionale.

4. Sono fatte salve le attività svolte da ciascuna commissione provinciale espropri istituita presso ogni provincia ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2010 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 25.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 45/2019

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1 dell'art. 8, dopo le parole «Assessore di comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5 mila abitanti.»;

b) alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8, le parole «15 mila» sono sostituite dalle seguenti: «30 mila».

Art. 26.


Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 46/2019

1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo le parole «Il Centro funzionale d'Abruzzo e struttura» è inserita la seguente «complessa».

Art. 27.

Proroga di termini previsti dalle leggi regionali nn. 1/2021, 2/2022 e 46/2023

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».



2. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

3. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 46/2023 le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

Art. 28.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 16/2024

1. All'art. 21 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS S.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A. GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il servizio della Giunta regionale competente in materia che, a tal fine, pone in essere direttamente le attività utili all'organizzazione dell'evento all'estero e/o a trasferire alle associazioni di cui al comma 1 la parte delle risorse finanziarie stanziata, necessarie per l'organizzazione medesima.».

Art. 29.

Integrazione all'art. 14 del regolamento approvato con delibera del Consiglio regionale n. 107/12 del 27 settembre 1994

1. All'art. 14 del regolamento approvato con delibera del Consiglio regionale n. 107/12 del 27 settembre 1994 (Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei sindaci e del Comitato ristretto dei sindaci di cui alla legge n. 423 del 27 ottobre 1993 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Comitato ristretto dei sindaci quando lo richiedano almeno due componenti o quando lo richieda il direttore generale della ASL. In caso di inerzia del Presidente, vi provvede il componente più anziano d'età.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 46/2014

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Disposizioni per il finanziamento delle istituzioni culturali abruzzesi di particolare importanza). — 1. La Regione Abruzzo riconosce i caratteri della storicità e della particolare notorietà della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti, dell'Istituzione sinfonica abruzzese e dell'Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, quale testimonianza dell'alto valore aggiunto che gli stessi rappresentano per la comunità culturale abruzzese.

2. Al fine di garantire il mantenimento, nel tempo, del patrimonio culturale espresso dalle istituzioni di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo finalizzato al finanziamento esclusivo delle stesse.

3. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo di cui al comma 2, nonché la relativa misura di finanziamento spettante a ciascuna di esse nei limiti delle previsioni di bilancio.

4. Le istituzioni di cui al comma 1, a seguito dell'attivazione del fondo di cui al comma 2, sono escluse dai benefici di cui all'art. 24.

5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, è assicurata dai fondi già iscritti e disponibili, nell'ambito del capitolo 61665, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026, annualità 2025 e 2026, previa variazione del bilancio gestionale finanziario con iscrizione di apposito articolo nell'ambito del medesimo capitolo 61665, stessa missione e programma, denominato "Fondo per il finanziamento della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti, dell'Istituzione sinfonica abruzzese e dell'Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo."».

Art. 31.

Integrazione all'art. 68 della legge regionale n. 20/2023

1. Dopo il comma 10-ter dell'art. 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è inserito il seguente:

«10-ter 1. Le risorse afferenti al Fondo di gestione della Fondazione non utilizzate entro il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 possono essere destinate dalla Regione alla promozione e al sostegno di attività culturali di interesse regionale. A tal fine la Giunta regionale e il Dipartimento competente sono autorizzati agli adempimenti conseguenti ivi comprese le necessarie variazioni al bilancio regionale.».

Art. 32.

Rifinanziamento di leggi regionali in materia di cultura

1. La legge regionale 6 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), è rifinanziata per l'annualità 2024 per euro 179.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.

2. La legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo) è rifinanziata per euro 78.000,00 per l'annualità 2024 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 257.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2024-2026, annualità 2024, parte Spesa:

a) Missione 5, Programma 02, capitolo 61410 in aumento di euro 257.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, «Organi istituzionali» in riduzione di euro 257.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.

4. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, sono apportate al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del Consiglio regionale le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in riduzione di euro 257.000,00;

b) parte Spesa:

1) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in riduzione di euro 229.000,00;


2) Titolo 1, Missione 12, Programma 08, cap. 1123/1 in riduzione per euro 3.100,00;

3) Titolo 1, Missione 01, Programma 03, cap. 4010/80 in riduzione per euro 8.550,00;

4) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 4151/1 in riduzione per euro 11.600,00;

5) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 4152/34 in riduzione per euro 3.400,00;

6) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 6115/1 in riduzione per euro 1.350,00.



Art. 33.

Finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

1. Al fine di garantire un congruo finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665, art. 1, denominato «Fondo unico regionale per la cultura» è incrementato per l'annualità 2024 di euro 716.897,90.

2. La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale di previsione 2024-2026, annualità 2024:

a) Titolo 1, Missione 18 - Programma 01 - capitolo 11540, art. 1 - in riduzione di euro 500.000,00;

b) Titolo 1, Missione 12 - Programma 02 - capitolo 71695, art. 1 - in riduzione di euro 80.000,00;

c) Titolo 1, Missione 12 - Programma 02 - capitolo 71518, art. 1 - in riduzione di euro 45.000,00;

d) Titolo 1, Missione 12 - Programma 01 - capitolo 71523, art. 1 - in riduzione di euro 19.000,00;

e) Titolo 1, Missione 12 - Programma 02 - capitolo 71689, art. 1 - in riduzione di euro 15.000,00;

f) Titolo 1, Missione 12 - Programma 05 - capitolo 71700, art. 1 - in riduzione di euro 7.897,90;

g) Titolo 1, Missione 12 - Programma 03 - capitolo 71720, art. 1 - in riduzione di euro 50.000,00;

h) Titolo 1, Missione 05 - Programma 02 - capitolo 61665, art. 1 - in aumento di euro 716.897,90.

3. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede all'attuazione del presente articolo.

Art. 34.

Interpretazione autentica dell'art. 10 e dell'art. 11 del regolamento regionale n. 2/2014

1. L'espressione «con risorse proprie» di cui alla lettera c) del comma 2 e alla lettera c) del comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 2/2014 (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale n. 18 dicembre 2013, n. 55 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)») è interpretata autenticamente nel senso che il cofinanziamento del proponente relativo alle proposte di eventi può avvenire tramite risorse proprie che per mezzo di *sponsor* privati dello stesso proponente, sia alternativamente che congiuntamente.

2. L'espressione «con risorse proprie o di *sponsor* privati» di cui al comma 5 dell'art. 11 del regolamento n. 2/2014 è interpretata autenticamente nel senso che il cofinanziamento del proponente relativo alle proposte di eventi può avvenire tramite risorse proprie che per mezzo di *sponsor* privati dello stesso proponente, sia alternativamente che congiuntamente.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Art. 35.

Incremento risorse per rinnovo mezzi di trasporto

1. Al fine di garantire il rinnovo del parco auto ormai vetusto del Dipartimento infrastrutture - trasporti, necessario all'espletamento delle ordinarie e straordinarie attività del Dipartimento medesimo, è autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento per le annualità 2024, 2025 e 2026 nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 03, quantificato complessivamente in euro 120.000,00.

2. Per l'attuazione del comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, sono per l'effetto approntate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 2, per euro 40.000,00;

b) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 1, per euro 29.912,33;

3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 3, per euro 10.087,67;

c) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 1, per euro 28.151,55;

3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 3, per euro 11.848,45.

3. Il Servizio gare e contratti del Dipartimento risorse adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 36.

Riconoscimento debiti fuori bilancio per organizzazione di eventi e spese di manutenzione straordinaria della sede della Regione Abruzzo di Bruxelles

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 157,53 (IVA inclusa) in favore della ditta POP-TOT s.p.a. per il servizio di *catering* organizzato nell'ambito del *workshop* «Empowering Change: How Local & Regional Authorities Drive Behavioral Change in the Energy Sector» relativamente all'evento «Settimana europea delle regioni e delle città», con il titolo «Regioni fiorenti, Europa più forte».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziante nell'apposito capitolo di spesa allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 1.077,26 (IVA inclusa) in favore della ditta Technical Security System s.p.a. per il servizio di installazione di un impianto di videosorveglianza nella sede della Regione Abruzzo di Bruxelles.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 99,22 (IVA inclusa) in favore della ditta CROMBEZ & BAEYENS per il servizio di installazione e manutenzione di un ascensore utilizzabile da tutti i livelli dell'immobile della sede della Regione Abruzzo di Bruxelles.

5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.176,48, si fa fronte con le risorse stanziante nell'apposito capitolo di spesa allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 06, Titolo 1 della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024.



Art. 37.

*Rifinanziamento del Capo I
della legge regionale n. 47/2023*

1. Per il rifinanziamento del Capo I (Riconoscimento di Castelli come «Città della ceramica artigianale abruzzese») della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47 (Riconoscimento di Castelli come «Città della ceramica artigianale abruzzese») e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione «G. Acerbo» di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti), è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 60.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2024 nella misura massima di euro 60.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61723/1 «Compartecipazione alle spese della mostra Mercato dell'artigianato ceramico castellano», Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61723/1 per euro 60.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» - C. Resp. DPB per euro 60.000,00.

4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

6. Il servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 3.

7. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 3 ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2024.

Art. 38.

*Rifinanziamento dell'art. 15
della legge regionale n. 2/2022*

1. È rifinanziato per l'esercizio 2024, per l'importo di euro 3.000,00, l'art. 15 della legge regionale n. 2/2022.

2. A tal fine, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 02, Titolo 2, capitolo 15510, art. 1, per euro 3.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2, capitolo 92401, art. 2, per euro 3.000,00.

Art. 39.

Sostegno al funzionamento dei CUAV

1. Per garantire il funzionamento dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 una spesa complessiva pari ad euro 40.000,00.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è garantita dalla seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71687, per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, per euro 40.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 40.

Sostegno Associazione autismo Abruzzo onlus

1. La Regione, tenuto conto di particolari situazioni di rilievo sociale nel territorio regionale, concede per l'anno 2024 un sostegno economico per euro 24.000,00 all'Associazione autismo Abruzzo onlus a.p.s. - codice fiscale: 93074100665 - iscritto al RUNTS per il rafforzamento e miglioramento dei servizi offerti in favore delle persone con disabilità ed autismo.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è garantita dalla seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione per euro 24.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1 per euro 24.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia, adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

*Disposizioni in materia
di emergenza idrica ed agricoltura*

1. La Regione Abruzzo intende promuovere ogni attività utile a prevenire disagi alla popolazione dovuti a situazioni di scarsità idrica nel territorio regionale attraverso il potenziamento del livello di adeguatezza dei sistemi di prevenzione e di gestione del rischio messi in atto dai gestori del Servizio idrico integrato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto all'Ente regionale per il servizio idrico integrato (ERSI), per l'esercizio 2024, un contributo di euro 770.000,00 per gli aggiornamenti, le implementazioni di dettaglio e la prima attuazione dei piani di emergenza idrica in capo ai gestori del Servizio idrico integrato.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 04, Titolo 2, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento a ERSI per aggiornamenti e implementazioni piani di emergenza idrica» assegnato al Servizio DPC024, per euro 770.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 2, per euro 122.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402 art. 4, per euro 10.000,00;


d) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 5, per euro 50.000,00;

e) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 9, per euro 588.000,00.

4. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 2 l'ERSI, dopo avere approvato per competenza i piani di emergenza idrica prodotti dai gestori del Servizio idrico integrato, definisce la ripartizione delle risorse assegnate tra i gestori per la prima e pronta attuazione degli stessi.

5. Entro il 31 maggio 2025 l'ERSI riferisce al servizio competente del Dipartimento territorio e ambiente circa le azioni realizzate per le finalità e le attività di cui ai commi 1 e 2.

6. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di euro 2.233.194,17 in favore del Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) ai sensi della convenzione operativa, approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 25 luglio 2014, per garantire la copertura degli oneri relativi all'IVA



del progetto Banda Ultra Larga (PSR 2007/2013 Misura 3.2.1. azione B), transitati nella programmazione dello sviluppo rurale 2014/2022, di cui:

a) per l'annualità 2024, l'importo totale di euro 700.194,17 per le seguenti fatture invase da pagare:

1) IVA 2° SAL euro 430.225,99 fatture 2019 (fattura n. 2030191485 e fattura n. 2030191486);

2) IVA 3° SAL euro 128.381,15 fatture 2019 (fattura n. 2030191599 e fattura n. 2030191600);

3) IVA 4° SAL euro 141.587,03 fatture 2020 (fattura n. 2030200361 e fattura n. 2030200362);

b) per l'annualità 2025, euro 1.533.000,00 per gli oneri IVA relativi alle fatture con le quali riconciliare l'anticipo versato nel 2014 al Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT), pari all'importo di euro 12.500.000,00 da rendicontare nella domanda di saldo finale.

7. Per la copertura della spesa di cui al comma 6, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per l'annualità 2025:

a) esercizio 2024:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale (ora Stato ex decreto-legge n. 189/2016 e n. 205/2016) (Cont. Inv.a Altre imprese)», per euro 700.194,17;

2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, capitolo di spesa da istituire con la seguente denominazione: «Riconoscimento del debito fuori bilancio per IVA Banda Ultra Larga PSR 2014/2022», per euro 700.194,17;

b) esercizio 2025:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale (ora Stato ex decreto-legge n. 189/2016 e n. 205/2016) (Cont. Inv.a Altre imprese)», per euro 1.533.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, capitolo di spesa da istituire con la seguente denominazione: «Riconoscimento del debito fuori bilancio per IVA Banda Ultra Larga PSR 2014/2022», per euro 1.533.000,00.

8. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 39 (Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni), è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi in cui le procedure di esproprio di cui all'art. 3, comma 3, non si sono realizzate per sopravvenuta inefficacia del decreto di esproprio o dell'atto di cessione volontaria, il Commissario straordinario procede al recupero delle somme già erogate in favore dei proprietari nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti.»

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega all'agricoltura, approva gli atti di indirizzo in riferimento alle attività del Commissario straordinario indicate al comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2023, come inserito dal comma 8.

10. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2024 è abrogato.

11. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico per la redazione dell'aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) esercizio 2025:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale (ora Stato ex decreto-legge n. 189/2016 e n. 205/2016) (Cont. Inv.a Altre imprese)», per euro 170.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo di spesa n. 102499, art. 12, deno-

minato: «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim.- legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al Dipart. Agric. attrav. accordi fra Pubbl. Ammin. - Amm. Loc.», per euro 170.000,00.

12. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca marittima e acquacoltura), al bilancio regionale di previsione 2024-2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza per l'esercizio 2025:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale (ora Stato ex decreto-legge n. 189/2016 e n. 205/2016) (Cont. Inv.a Altre imprese)», per euro 297.000,00;

b) in aumento parte spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102499, art. 7, «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Contributi agli inv.amm.locali)», per euro 297.000,00.

13. Ai fini dell'incremento delle risorse a copertura della spesa per i danni da fauna selvatica alle aziende agricole, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo n. 102341, art. 2, denominato «Contributi per danni causati dalla fauna selvatica», per euro 67.143,83;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo n. 142330, art. 2, denominato «Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 - Cont.Trasf. Altre imprese», per euro 67.143,83.

14. Al fine di sostenere il pagamento delle franchigie derivanti dai contratti assicurativi stipulati dalla Regione Abruzzo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei sinistri stradali, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo di spesa n. 321901, art. 1, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi», per euro 201.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo di spesa n. 11452, art. 2, denominato: «Spese per coperture assicurative», per euro 201.000,00.

15. Per la copertura degli oneri derivanti dal versamento all'organismo pagatore AGEA della quota di cofinanziamento regionale, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Cofinanziamento regionale (ora Stato ex decreto-legge n. 189/2016 e n. 205/2016) (Cont. Inv.a Altre imprese)», per euro euro 1.299.805,83;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo di spesa n. 102418, art. 3, denominato «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Rimborso ad AGEA ex decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, art. 15)», per euro 1.299.805,83.

Art. 42.

Riconoscimento debito fuori bilancio per incarico di adeguamento progettazione fattibilità tecnico-economica

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 20.558,37 (IVA inclusa) in favore di Coopprogetti Soc. Coop. per l'incarico di adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto della ciclovia turistica di competenza della Regione Abruzzo.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziare nel capitolo di spesa 242500, art. 2, allocato nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024.



Art. 43.

Disposizioni a sostegno della maternità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto regionale, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia promuovendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, a decorrere dall'anno 2025, un contributo forfettario *pro capite* a favore delle neo-mamme che esercitano la libera professione residenti nella Regione Abruzzo ed iscritte in albi professionali della regione medesima.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

4. Per l'anno 2024, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 44.

Disposizioni a sostegno delle attività di ricerca in ambito universitario

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 2, dello Statuto regionale, sostiene il diritto allo studio, la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, intende sostenere le attività di studio e di ricerca svolte nell'ambito della Scuola di specializzazione in psicologia clinica dal Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) dell'Università degli studi dell'Aquila.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione concede, a decorrere dall'anno 2025, un contributo annuale al Dipartimento di cui al comma 2 destinato a sostenere le attività professionalizzanti svolte presso il presidio ospedaliero San Salvatore della ASL dell'Aquila per la pratica clinica di patologie in età evolutiva ed adulta.

4. Per l'anno 2024, la presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 04, Programma 04, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

6. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 11/2 del 26 novembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

24R00422

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 25.

Disposizioni finanziarie di carattere urgente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 219 del 16 dicembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 12/1 del 29 novembre 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2024, N. 25

Disposizioni finanziarie di carattere urgente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI CARATTERE URGENTE

Art. 1.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni finanziarie di carattere urgente

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 9.862,49 (Iva inclusa) in favore della società ALD Automotive di Roma affidataria del contratto di noleggio n. 40364871 dell'8 febbraio 2019 dell'autovettura targata FT 496YH.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dal pagamento, in favore di Fondazione Politecnico di Milano, della fattura n. 2310065 del 4 maggio 2023 emessa per forniture e servizi nascenti dal contratto sottoscritto in data 20 luglio 2022 - CIG 8652478 - lotto n. 6 dell'Accordo quadro Consip per la richiesta di fornitura dei servizi connessi alla realizzazione delle attività in ambito «sanità digitale - sistemi informativi clinico - assistenziali» per il valore complessivo di euro 26.581,36 (Iva inclusa).

3. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dai commi 1 e 2 trovano copertura:

a) per il debito fuori bilancio di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 9.862,49, sul capitolo di spesa 11435, art. 1, avente Missione 01, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024;

b) per il debito fuori bilancio di cui al comma 2, per l'importo complessivo di euro 26.581,36 (Iva inclusa), nelle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, capitolo 81501, art. 3, del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

4. Al fine di consentire il finanziamento dei diversi interventi normativi in itinere, ivi incluso quello concernente la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale al prossimo 31 dicembre, per l'esercizio 2024 è autorizzato l'incremento della dotazione del capitolo 441338, denominato «Fondo speciale di parte corrente ex art. 49 decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni» ed allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 della spesa, per l'ammontare di euro 10.000.000,00.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, all'esercizio 2024 del bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338, «Fondo speciale di parte corrente ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni», per euro 10.000.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 4.800.000,00;

c) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 3.000.000,00;

d) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 900.000,00;

e) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.300.000,00.

6. All'impegno delle somme di cui ai commi 4 e 5 si provvede soltanto a seguito dell'accertamento delle risorse di cui al comma 5.

7. Ai fini dell'attuazione dei commi 4, 5 e 6, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su iniziativa della Direzione generale, le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio in questione.

8. All'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), l'allegato 3 è sostituito da quello accluso alla presente legge.

9. All'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 4/2024, le parole «euro 22.334.000,00», sono sostituite dalle parole «euro 14.400.000,00».

10. All'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 4/2024, le parole «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali 2024» sono sostituite dalle parole: «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3».

11. All'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 4/2024, dopo le parole «ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili,» sono inserite le parole «ovvero ancora dalle riduzioni di spesa rilevate,».

12. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024, come sostituito ai sensi del comma 8, è autorizzata la iscrizione di un fondo speciale denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 alla legge regionale di stabilità n. 4/2024», di importo pari ad euro 11.520.000,00, quanto all'esercizio 2024 e pari ad euro 2.880.000,00, relativamente all'annualità 2025, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, al bilancio di previsione 2024-2026, per il biennio 2024/2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 alla legge regionale di stabilità n. 4/2024», per euro 11.520.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, capitolo 11696/2, per euro 7.180.000,00;

3) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 160.000,00;

4) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 360.000,00;

5) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 1.120.000,00;

6) in diminuzione parte Spesa: Missione 08, Programma 01, Titolo 2, capitolo 272349.1 per euro 300.000,00;

7) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 11465.2, per euro 1.000.000,00;

8) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 03, Titolo 1, per euro 1.100.000,00;

9) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 300.000,00;

b) esercizio 2025, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 alla legge regionale di stabilità n. 4/2024», per euro 2.880.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61665.1, per euro 1.000.000,00;

3) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, capitolo 11696/2, per euro 860.000,00;

4) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630/2, per euro 1.020.000,00.

14. All'impegno delle risorse di cui ai commi 12 e 13, si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate e dell'aggiornamento delle stime di cui al comma 13.

15. A seguito della istituzione del fondo speciale per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato 3 all'art. 28 della legge regionale n. 4/2024, i Dipartimenti competenti della giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2024 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 11.520.000,00.

16. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nell'esercizio 2025 per l'ammontare complessivo residuo di euro 2.880.000,00, i contributi di cui al comma 8 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nell'allegato 3 all'art. 28 della legge regionale n. 4/2024, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2025, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.



17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 16, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su proposta della Direzione generale, le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi così come riportati nell'allegato 3, di cui all'art. 28 della legge regionale n. 4/2024.

18. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 17.

19. L'articolo rubricato (Modifiche alla legge regionale n. 46/2014) della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 11/2 del 26 novembre 2024 è abrogato.

20. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 526,00, per la liquidazione della fattura n. 4600056092 emessa da Trenitalia S.p.a. il 31 maggio 2024 per l'acquisto di abbonamenti per i dipendenti regionali.

21. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dal comma 20 e quantificati in euro 526,00 trovano copertura, per l'annualità 2024, nell'ambito di Missione 1, Programma 10, Titolo 1, capitolo di spesa 200.9, art. 3, del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

Art. 2.

Integrazione Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative

1. Il Fondo del consiglio regionale relativo alla copertura finanziaria di iniziative legislative è incrementato, per l'anno 2024, per euro 107.390,00.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio del consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categ. 02, capitolo 7005 (Entrate da produzione dell'impianto fotovoltaico) per euro 2.651,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 300, Categ. 03, capitolo 2003/1 (Interessi attivi su conto corrente) per euro 100.374,00;

c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 99, capitolo 6003/1 (Utilizzo spazi) per euro 4.365,00;

d) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative) per euro 107.390,00.

Art. 3.

Interventi a sostegno di cultura e turismo

1. Al fine di contribuire agli oneri derivanti dall'organizzazione della Perdonanza celestiniana - Edizione 2024, la regione concede al Comune di L'Aquila un contributo per l'anno 2024 di euro 72.000,00. Alla copertura della spesa di cui al presente comma si provvede con le risorse già stanziata alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:

a) per euro 22.000,00 sul capitolo di spesa 61511/1;

b) per euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 61620/1.

2. Al fine di contribuire agli oneri derivanti dall'organizzazione della Coppa Acerbo 2024, la regione concede al Comune di Pescara un contributo per l'anno 2024 di euro 46.000,00. Alla copertura della spesa di cui al presente comma si provvede con le risorse già stanziata sul bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:

a) per euro 11.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61620/1;

b) per euro 35.000,00 alla Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo di spesa 61430/1.

3. Al fine di sopperire alla grave situazione di crisi determinata dalla drastica riduzione del turismo termale nel Comune di Caramanico Terme, per l'esercizio 2024 è riconosciuto al Comune di Caramanico Terme un contributo pari ad euro 100.000,00, per l'organizzazione di iniziative idonee a rilanciare il turismo invernale nel territorio comuna-

le. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024. La copertura finanziaria della spesa pari ad euro 100.000,00 è assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2024-2026, annualità 2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 11102 «Funzionamento del consiglio regionale» per euro 100.000,00.

4. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, è apportata al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del consiglio regionale, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 100.000,00.

5. I Dipartimenti della giunta regionale competenti rispettivamente in materia di cultura e turismo sono autorizzati a provvedere all'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

Incremento Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

1. Al fine di garantire un congruo finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61665, art. 1, denominato «Fondo unico regionale per la cultura» è ulteriormente incrementato per l'annualità 2024 di euro 400.000,00.

2. La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61665, art. 1, per euro 400.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 08, Programma 01, Titolo 2, capitolo 272349/1, per euro 400.000,00.

3. Il competente Dipartimento della giunta regionale provvede all'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

Sostegno all'Istituto di alta formazione musicale «Gaetano Braga»

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dall'Istituto di alta formazione musicale «Gaetano Braga» di Teramo per la realizzazione del calendario eventi 2024, la regione concede per l'anno 2024 un contributo di euro 18.000,00, cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio regionale 2024-2026, per l'esercizio 2024, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 18.000,00;


b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 11102 «Funzionamento del consiglio regionale» per euro 18.000,00.

3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, è apportata al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del consiglio regionale, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» per euro 18.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 11.500,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 4106/4 «Organizzazione diretta di eventi legge regionale n. 55/2013» per euro 6.500,00.



4. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di cultura provvede all'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila per accoglienza dei pellegrini nell'anno giubilare 2025

1. Al fine di consentire alla città dell'Aquila di potenziare le misure di accoglienza dei pellegrini che visiteranno la Basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione dell'anno giubilare 2025, con particolare riguardo all'iniziativa del comune medesimo di dotare l'area di accoglienza di adeguati servizi igienici sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, al Comune di L'Aquila è concesso un contributo straordinario per l'anno 2024 di euro 80.000,00, vincolato al raggiungimento delle predette finalità.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1004/99 di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila», nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione del consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024.

3. Ai fini della copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è apportata la seguente variazione al bilancio del consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1004/99 di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila» per euro 80.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109/1 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 80.000,00;

4. La Direzione amministrativa del consiglio regionale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 7.

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 nei confronti di società Autostrade per l'Italia S.p.a. e ADR Mobility S.r.l.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti delle società Telepass S.p.a. per l'importo pari ad euro 22.431,60 e ADR Mobility S.r.l. per l'importo pari ad euro 74,50 per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei parcheggi relativi alle annualità dal 2011 al 2018.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 22.506,10, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 12/1 del 29 novembre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: MARSILIO

(Omissis)

25R00027

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 6 2 8 *

€ 2,00

